

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 14.11.2025, il ricorrente, coobbligato in un rapporto di finanziamento, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza nelle banche dati CRIF (EURISC) e CTC. Espone che in data 28.08.2019 ha sottoscritto come coobbligato un contratto di finanziamento. Nel corso del rapporto si sono verificati alcuni ritardi poi completamente regolarizzati. Il finanziamento è stato estinto regolarmente il 27.08.2025. Ciò non ostante, egli risulta ancora segnalato nei SIC (CRIF e CTC), con aggiornamento negativo ad agosto 2025. Ha presentato reclamo il 23.10.2025 richiedendo la cancellazione/rettifica della segnalazione e l'intermediario ha risposto producendo un presunto preavviso del 28.08.2023 e un tracciamento, ma non ha fornito prova certa dell'effettiva ricezione del preavviso.

Chiede dunque all'Arbitro di dichiarare illegittima la segnalazione e ordinarne la cancellazione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone che in data 17.07.2019 il ricorrente ha sottoscritto, in qualità di coobbligato, un contratto di finanziamento, intestato ad altro soggetto, stipulato per l'acquisto di mobili per l'importo di € 9.000,00 da rimborsare in n. 60 rate da € 191,00. Come è noto, il coobbligato risponde in via solidale con il cliente, ex art. 1292 del Codice civile, di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato. Inoltre, tutte le comunicazioni previste dal contratto saranno indirizzate al solo indirizzo del cliente presso il quale il coobbligato elegge domicilio. Come si evince dall'estratto conto prodotto, il ricorrente ha registrato fin da subito ritardi nel pagamento delle rate mensili del finanziamento. L'intermediario ha quindi intrapreso il normale iter di recupero del

credito mediante l'invio al cliente di lettere di insoluto e delle lettere contenenti il preavviso di segnalazione inviate al ricorrente in data 28.08.2023, 28.12.2023 e 28.02.2025. Il ritardo nel pagamento delle rate mensili, imputabile esclusivamente a fatto e colpa del ricorrente, ha generato altresì le conseguenti segnalazioni presso i SIC. Tutte le citate lettere, tra le quali quelle contenenti il preavviso di segnalazione, sono state inviate a mezzo servizio di posta privato, per il tramite di Selecta Service Monitor, all'indirizzo di domicilio dichiarato dal ricorrente al momento della stipula del contratto. Al medesimo indirizzo, che parte ricorrente non ha mai disconosciuto, né contestato, né ha comunicato di avere cambiato, sono state inviate tutte le successive comunicazioni. Il metodo di spedizione utilizzato prevede un sistema di tracciatura della spedizione tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS. Il destinatario della missiva (ossia il ricorrente) e l'indirizzo riportato nelle coincidono con quelli indicati nel preavviso. I preavvisi risultano emessi in data 28.12.2023 e 28.02.2025 e consegnati in data 15.01.2024 e 11.03.2025. Gli elementi sopra elencati sono sufficienti per consentire di presumere effettivamente e correttamente inviati i suddetti preavvisi.

In data 05.04.2025 il cliente ha infine provveduto al pagamento dell'importo scaduto a suo debito pari ad € 437,00 a chiusura del contratto di finanziamento.

Le segnalazioni presenti nei SIC decorrono da febbraio 2024 e risultano dunque coerenti con la data di consegna della lettera di preavviso di segnalazione, avvenuta in data 15.01.2024 come da visure aggiornate.

Il numero delle segnalazioni lascia desumere che il ricorrente fosse a conoscenza della propria morosità e delle conseguenze negative del proprio inadempimento, ivi incluse le segnalazioni nei SIC. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato che, ove correttamente preavvisato, avrebbe portato a conoscenza dell'intermediario circostanze idonee ad evitare le segnalazioni (ad es. un disguido imputabile alla propria banca nella gestione della domiciliazione bancaria dei pagamenti delle rate, una sopravvenuta impossibilità ad adempiere al pagamento dovuto a forza maggiore o caso fortuito ecc.). D'altra parte, il perdurare del ritardo nei pagamenti induce, peraltro, ad escludere che il preavviso di segnalazione nei Sic, di cui viene addotta la mancata ricezione avrebbe potuto orientare diversamente il comportamento del ricorrente, quale nei fatti concretamente tenuto. Da ciò deriva che la presunta mancanza di prova in ordine alla ricezione del preavviso non costituisce giuridicamente ragione sufficiente per qualificare come illegittima la segnalazione presso le banche dati creditizie.

Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della legittimità, per difetto di preavviso, di una segnalazione effettuata nelle banche dati CRIF (EURISC) e CTC.

L'esistenza delle segnalazioni in esame è pacifica e risulta dalle visure agli atti. Si tratta di segnalazioni di tipo negativo per ritardi nei pagamenti delle rate di ammortamento.

Quanto alla segnalazione nella banca dati CRIF:

- la profondità temporale della visura è di 24 mesi;
- la data di ultimo aggiornamento è, dalla visura più aggiornata prodotta dall'intermediario, il 5.05.2025;
- la prima segnalazione risultante dalla visura è del mese di febbraio 2024 per n. 1 rata;
- il numero massimo di rate in ritardo è n. 2;
- il mese dal quale i pagamenti risultano regolari è aprile 2025 che è il mese dal quale il prestito risulta estinto.

Quanto alla segnalazione nella banca dati CTC:

- la profondità temporale della visura è di 36 mesi;

- la data di ultimo aggiornamento è agosto 2025;
- la prima segnalazione risultante dalla visura depositata dal ricorrente (datata ottobre 2025) è del mese di dicembre 2023 per n. 2 rate. Dalla visura, aggiornata a dicembre 2025, depositata dall'intermediario, la prima segnalazione è del febbraio 2024;
- il numero massimo di rate impagate è n. 2;
- il prestito risulta "chiuso regolarmente".

Anche l'intermediario produce la visura CTC (aggiornata sempre all'agosto 2025), dalla quale tuttavia risulta che la prima segnalazione è del febbraio 2024 per n. 2 rate, mentre nessuna segnalazione risulta per il mese di dicembre 2023, come invece risulta dalla visura prodotta dal ricorrente.

Verrà pertanto presa in esame la visura prodotta da parte resistente, in quanto l'ultima in ordine temporale

Parte ricorrente è persona fisica. Gli art. 125, c. 3, TUB e l'art. 5, c. 6, del Codice di condotta per i SIC, dispongono che, in tal caso, il preavviso costituisca un requisito di legittimità della segnalazione.

Agli atti sono presenti plurimi preavvisi, dal medesimo contenuto.

1. Preavviso del 28.08.2023
2. Preavviso del 28.12.2023
3. Preavviso del 28.02.2025

L'intermediario sostiene che le missive del 28.12.2023 e 28.02.2025, corredate dal preavviso di segnalazione, inviate a mezzo di servizio postale privato, per il tramite di Selecta Service Monitor, sono state regolarmente ricevute dal cliente rispettivamente in data 15.01.2024 e 11.03.2025.

L'allegato 1 al Codice di condotta per i SIC approvato con delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali dd. 12 settembre 2019 considera idoneo l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura della spedizione e certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare, nonché lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna, comprensiva degli elementi del recapito effettuato.

Coerentemente, pertanto, i collegi territoriali ritengono provata l'avvenuta ricezione della missiva spedita con tale servizio nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso (Cfr. *ex multis*, Collegio di Palermo, dec. n. 14053/2022, 15394/2022).

Nel caso di specie, nessuna evidenza viene prodotta con riguardo al primo preavviso del 28.08.2023. Diversamente, le altre due comunicazioni di preavviso evidenziano la coincidenza del *barcode* sulla missiva e nel registro e la correttezza dell'indirizzo del destinatario indicativi. Questo, infatti, coincide con quello indicato alla stipula del contratto di finanziamento e non v'è prova che il ricorrente ne abbia comunicato il mutamento.

Si può, dunque, ritenere provata la ricezione dei due avvisi in questione. Di essi deve essere verificata la tempestività rispetto alla segnalazione.

Si rammenta che, secondo l'art. 5 comma 6 del Codice Deontologico, una segnalazione è legittima decorso il termine di 15 giorni dalla spedizione del preavviso: *"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"*.

Nel caso di specie, si osserva che:

- con riguardo alla CRIF, la prima segnalazione risultante sia dalla visura prodotta dal ricorrente sia da quella fatta tenere dall'intermediario è del febbraio 2024;

- con riguardo alla CTC, dalla visura più recente (prodotta dall'intermediario) la prima segnalazione è del febbraio 2024.

Il preavviso utile, in ogni caso, è dunque quello del 28.12.2023, consegnato il 15.01.2024.

Per il caso che il preavviso di segnalazione sia stato inviato successivamente alla prima segnalazione nei SIC, ma sia seguito da ulteriori segnalazioni, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 4632/23) ha statuito che: *“La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate”*.

L'orientamento condiviso dei Collegi è nel senso che il preavviso di segnalazione nei SIC debba precedere di 15 giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti (purché non sia inviato nello stesso mese della segnalazione) ed è onere dell'intermediario provare il momento dal quale la segnalazione è diventata visibile.

Pertanto, secondo quanto osservato, sia con riguardo a CRIF che con riguardo a CTC, essendo la prima segnalazione visibile del febbraio 2024 e il preavviso consegnato il 15 gennaio 2024, essa deve considerarsi legittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE